



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 518 DEL 15/10/2024

OGGETTO: V.LE PIACENZA (TRATTO VIA FRIULI ÷ VIA ZALLI): DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE. DECORRENZA: 17.10.2024 TERMINE: FINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota congiunta inoltrata dal competente Ufficio Comunale in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di riqualificazione dei manti stradali;

ORDINA

- o In **V.le PIACENZA** (tratto **Via Friuli ÷ Via Zalli**) dal giorno **17 Ottobre 2024 sino a termine lavori** limitatamente alla fascia oraria **18.00 ÷ 07.00** è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o In **V.le PIACENZA** (tratto **Via Friuli ÷ Via Zalli**) dal giorno **17 Ottobre 2024 sino a termine lavori** limitatamente alla fascia oraria **20.00 ÷ 06.30** è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso tutte le categorie di veicoli;

- o **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti punti è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - o Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - o Veicoli di servizio del Comune di Lodi (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi di supporto alle opere);
 - o Veicoli di soccorso in servizio di emergenza (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- o In **Via C.so MAZZINI** (*fatta eccezione per i veicoli ammessi alla deroga di cui al precedente punto*) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Zalli) ovvero sinistra (verso Strada Vecchia Cremonese) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Cremonesi) giungano all'intersezione con V.le Piacenza;
- o In **Via ZALLI** (*fatta eccezione per i veicoli ammessi alla deroga di cui al precedente punto*) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Strada Vecchia Cremonese) ovvero sinistra (verso C.so Mazzini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con V.le Italia/V.le Rimembranze) giungano all'intersezione con V.le Piacenza;
- o In **Strada VECCHIA CREMONESE** (*fatta eccezione per i veicoli ammessi alla deroga di cui al precedente punto*) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via Zalli) ovvero destra (verso C.so Mazzini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con V.le Piacenza;
- o In **V.le PIACENZA** (*fatta eccezione per i veicoli ammessi alla deroga di cui al precedente punto*) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso V.le Italia) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (e diretti verso C.so Mazzini/Centro Città) giungano all'intersezione con Via Friuli;

Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere, se non altrimenti **temporaneamente** impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali. Si pone in evidenza come per l'intera durata dei lavori il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà predisporre la necessaria segnaletica stradale provvisoria atta ad indirizzare l'utenza pedonale lungo un idoneo percorso protetto opportunamente segnalato.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 "*Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*".

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le lavorazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**